



L'anno millenovecentosessantasei il giorno
del mese di Agosto con la presente privata scrittura
che da valere a tutti gli effetti di Legge quale pub-
blico atto tra isigg:

- 1) Sig.PELLECCHIA VINCENZO residente in Nocera In-
feriore alla Via
- 2) Sig.CASTELLUCCIO FRANCESCO residente in Nocera
alla Via

SI PREMETTE

- che il sig.Pellecchia Vincenzo è proprietario di
tutta l'attrezzatura e l'arredamento di un esercizio
per la vendita di fiori in Nocera Inferiore il cui
immobile è di proprietà delle sig.re Ferraioli

Tale immobile sito in Nocera Inferiore al Corso Vit-
torio Emanuele 130 è composto da un terraneo, garage
nonchè laboratorio nel palazzo stesso, inoltre vi è
una succursale sita in Via Castaldo 33 di Nocera In-
feriore, con annesso giardino di proprietà dell'ing.
Ianzara.

- Che il sig.Pellecchia Vincenzo intende cedere la
gestione di detto esercizio nonchè le attrezzature
al sig.Castelluccio Francesco che ne ha fatto richie-
sta e volendo le parti consacrare per iscritto quan-
to convenuto redigono il seguente atto relato dai

patti che seguono:

PATTO I°) La narrativa che precede forma parte integrante del presente atto.

PATTO II°) Il sig. Pellecchia Vincenzo cede al sig. Castelluccio Francesco la gestione e l'esercizio di vendita di fiori così come descritta in narrativa e più precisamente negozio sito in Nocera Inferiore al Corso Vittorio Emanuele 130 con garage e laboratorio nel palazzo stesso, nonché succursale in Via Castaldo n. 33 di Nocera Inferiore con annesso giardino. Sono comprese nella detta cessione le attrezzature, l'arredamento e lo avviamento per tutta la durata del presente contratto.

PATTO III°) La durata della gestione sarà di anni TRE a partire dal I° Settembre 1966 al 31 Agosto 1969.

PATTO IV°) A termine della locazione tutta la attrezzatura, l'arredamento ed avviamento diventerà di esclusiva proprietà del sig. Castelluccio Francesco.

PATTO V°) Sarà cura e obbligo del sig. Castelluccio Francesco a fine del contratto di chiedere ed ottenere a suo nome nuova licenza di esercizio, senza che tanto, però, possa costituire modifica dei patti di questo contratto e nemmeno elemento per diversamente interpretare il presente contratto.

Patto VI°) Quale canone per la concessione in gestione il sig. Castelluccio Francesco si obbliga di corrispondere la somma di Lire 100.000 (Centomila) mensili da pagarsi entro i primi 5 giorni del mese nel domicilio del sig. Pellecchia Vincenzo.

PATTO VII°) La prova del pagamento dovrà solo risultare da ricevuta scritta rinunziando le parti a qualunque forma di prova e anche di giuramento.

PATTO VIII°) Il sig. Castelluccio si obbliga di gestire il negozio con la massima diligenza onde evitare il deterioramento delle attrezzature se non quello dovuto al norma uso e di evitare la perdita o soltanto la riduzione dell'accorsamento. Si obbliga altresì di sopportare e di pagare tutte le spese (canone di locazione, abbonamento al telefono, abbonamento alla acqua, imposte, tasse di qualunque genere etc.).

PATTO IX°) Al pari del valore da dare a quanto convenuto con il patto 5° nemmeno la conclusione del contratto di locazione tra il sig. Pellecchia Vincenzo e dei proprietari del terreno dove è sito il negozio deve intendersi come modifica dei patti di questo contratto o elemento per diversamente interpretarlo.

PATTO X°) Nel caso che questo contratto dovesse comunque risolversi in corso di esecuzione - per ina-

dempimento, per recesso, per consensuale risoluzione
etc. il sig. Pellecchia Vincenzo si obbliga di pre-
stare tutti i consensi e di rivolgersi a chi di do-
vere per le opportune istanze, perchè i contratti di
locazione e di utenze varie siano trasferiti in te-
sta al sig. Castelluccio Francesco.

PATTO XII^o) Le spese per la redazione di questo con-
tratto sono a carico del sig. Castelluccio Francesco
così anche per la registrazione del contratto stes-
so.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto

Castelluccio Francesco